

che questa ultima avrà pieno effetto (scorso il detto  
giorno del primo settembre mille novecentocinquanta) di conti-  
nuare a tenere il possesso della cumata casa terrena  
non finca tanto che non avrà ricevuto per intero le  
ripetute lire duecentosessici e non sarà rimborsata  
della somma di ricchezza mobile per contare da oggi sino  
a tutto l'anno venturo, ove mai sarà imposta e della  
stessa Ricca pagata in dipendenza del presente atto.  
Si conviene che le spese di quietanza delle dette lire  
duecentosessici, della copia per ottenere la cancellazione  
del credito e della copia per ottenere la cancellazione dell'  
ipoteca saranno tutti a carico dei coniugi Faulla  
e Russo i quali si obbligano pagarle al notaio sap-  
pore della quietanza contemporaneamente al pa-  
gamento della rimanenza del suddetto prezzo di vendita.  
Le spese di quest'atto sono a carico dei compratori. Le  
parti ed i sottoscritti non sapendo firmare per essere mal-  
fatti. Esistendo io Notaro in vece quest'atto scritto  
da me, e da me letto alle parti in presenza dei testimoni  
ma che si sottoscrivono con me Notaro. Conto questo  
atto di uno foglio di carta scritto in linee novantasette.  
Silvestro Ventrella - Sebastiano Rossi  
Dottor Vincenzo di Giovanni Notaro in Rubiera  
Sperifica come nell'originale  
V. di Giovanni.

Alligato

129  
Ill<sup>mi</sup> Sign. Presidente e Giudici del Tribunale  
di Sciacca

Scavini Calogera Ricco fu Matteo e Giuseppe  
Carubia fu Baldassaro da Rubiera espugano.  
Per contratto autentico 24 Novembre 1882,  
rogato Liotta, la Ricco ebbe costituito in dote, tra  
l'altro, una capetta terrena sita in Rubiera, uscio  
in Palermo, via Mercato N<sup>o</sup> 28, confinante con  
la casa di Nicolò Lamberto, di Sebastiano dell'ist.  
to e di Rosaria Maniscalco del valore di L. 500.  
Una grave e penosa malattia ha impedito e  
impedisce al Carubia di potersi dare ad un lavo-  
ro proficuo per se e per la famiglia, composta  
della moglie e di sei figli di cui alcuni in ten-  
tissima età. Mancante di mezzo come è  
non può proseguire la cura della malattia  
di cui è affetto, né può esserle di sostegno ai  
suoi teneri figliuoli.  
Riteneuto che la dote serve appunto a soste-  
nere i pesi del matrimonio, tra i quali quello di  
provvedere alla conservazione e salute della fami-  
glia - Riteneuto che la legge, per preservare  
la inalienabilità della dote, dà facoltà ai coniugi  
di poterla distrarre quando ne abbiano necessità.